



### Puccini e il diritto privato: alcune suggestioni

Geo Magri

Prof. ass. dell'Università dell'Insubria



**SOMMARIO:** 1. Preludio. – 2. Quali istituti di diritto privato entrano nelle opere di Puccini? – 3. Perché un così frequente ricorso al diritto nelle opere pucciniane? – 4. Quali suggestioni lascia Puccini al privatista? – 5. Le opere di Puccini come un manuale di diritto privato. – 6. Conclusioni.

#### 1. Preludio

Giacomo Puccini e il diritto privato: apparentemente si potrebbe pensare che si tratti di due mondi distinti che non hanno alcun rapporto. Passionale ed emotivo il primo, freddo e tecnico il secondo.

Se poi si insistesse nel volere accostare i due temi, probabilmente, il primo spunto di ricerca sarebbe legato alle molte vicende giudiziarie, in materia di proprietà intellettuale e diritti d'autore, che hanno visto protagonisti gli eredi del noto compositore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tra queste, la più recente e interessante vede contrapposti la fondazione Puccini e Casa Ricordi. Il 27 luglio 2015, la fondazione Puccini riceve una raccomandata dalla casa editrice Ricordi, nella quale quest'ultima comunicava la sua intenzione di sospendere i pagamenti dei diritti di utilizzazione di una parte delle opere di Giacomo Puccini ancora sotto tutela. L'editore giustificava la sospensione affermando di avere ricevuto una diffida, a firma di Simonetta Puccini, nella quale si contestava la titolarità, in capo alla fondazione, dei diritti d'autore con riferimento alle seguenti opere: *Il Tabarro*, *La Fanciulla del West* e *Turandot*, mentre il pagamento dei diritti patrimoniali d'autore di Gianni Schicchi e di Suor Angelica sarebbe continuato regolarmente.

A fronte di tale comunicazione, nel marzo del 2016, la fondazione Giacomo Puccini muoveva causa contro l'editore Ricordi allo scopo di difendere i propri diritti già accertati da una precedente sentenza del Tribunale di Firenze del 2008 e da accordi transattivi con l'Agenzia del Demanio e con Simonetta Puccini, ai quali Ricordi aveva dato pieno riscontro per tutto il 2014. Fino al 2015

Queste controversie, però, non sembrano in realtà essere le questioni di maggiore interesse per il civilista: se si analizza la trama delle diverse opere pucciniane, infatti, è possibile individuare, in quasi tutte, riferimenti al diritto privato e anzi, in alcuni casi, si può addirittura affermare che la trama dell'intera opera ruoti intorno a questioni privatistiche, come nel caso di *Madama Butterfly* o di *Gianni Schicchi*.

Il riferimento agli istituti giuridici può essere espresso ed evidente, come nel caso del testamento di *Gianni Schicchi* o del pegno in *Bohème*, oppure più velato e indiretto: in quest'ultima ipotesi la trama, raccontando accadimenti della vita umana, pone questioni che hanno una ricaduta giuridica e quindi suggerisce prospettive di indagine e di ricerca.

---

i ricavati delle opere pucciniane erano suddivisi secondo i seguenti criteri: due terzi del 50% alla Fondazione Giacomo Puccini; un terzo di questo 50% a Simonetta Puccini (alla quale è succeduta la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini) e l'altro 50% all'editore Ricordi. La tesi espressa da Casa Ricordi è che alla Fondazione, quale erede indiretto, sarebbero spettati, in forza dell'art. 25 l.a., solo i proventi maturati sino al cinquantaseiesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori di ciascuna opera, conseguentemente, a partire dal cinquantaseiesimo anno, tutti i diritti sarebbero spettati all'editore, sino al settantesimo anno dalla morte dell'autore, momento nel quale le opere sarebbero cadute in pubblico dominio. Secondo la tesi della Fondazione Puccini, condivisa dal Tribunale di Milano (sentenza n. 3392 del 17 giugno 2020), invece, la quota dei proventi oggetto di legato in suo favore deve essere versata sino alla caduta in pubblico dominio di ciascuna opera.

<sup>Si</sup> vedano inoltre la sentenza del Tribunale di Milano Sez. P. I., 14 luglio 2008, secondo la quale: «Deve essere rigettato il ricorso cautelare ex artt. 20 e 93 l.a. proposti dall'erede di un autore (nella specie la nipote di Puccini) contro un progetto di film di cui non si conoscono elementi sufficienti per verificare se vi sia stata realmente una violazione di queste norme»; Tribunale Firenze Sez. P. I., 17 dicembre 2005, secondo la quale «L'art. 20 Cod. Prop. Ind. conferisce al titolare del diritto di marchio d'impresa registrato il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, o anche un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti possa determinarsi un rischio di associazione tra i due segni.

Nei marchi complessi può aversi confondibilità anche in relazione ad uno solo degli elementi componenti, a condizione che esso sia nuovo ed abbia capacità distintiva. In presenza di servizi identici o affini (spettacoli musicali), il riferimento al nome proprio "Puccini" non è sufficiente a configurare contraffazione. Esso, infatti, come identificativo del compositore cui è dedicata la manifestazione, risulta di uso comune e poco caratterizzante»; Tribunale Milano Sez. P. I., 13 aprile 2005, per la quale: «Non costituisce violazione dell'art. 10 c.c. la riproduzione dell'immagine di Puccini su monete celebrative del centenario di madame Butterfly, che sia attuata dalla zecca dello stato a fini di rievocazione di un evento culturale importante, nell'ambito di compiti di valorizzazione e di sviluppo della cultura propri dello Stato, senza pregiudizio per l'onore e la reputazione del maestro Puccini, e in modo conforme ad una funzione di rievocazione e di celebrazione di eventi e di personalità che è affidata da tempo memorabile agli ambiti numismatici e filatelici riservati all'autorità statale in materia di emissione di monete e di valori bollati».

## 2. Quali istituti di diritto privato entrano nelle opere di Puccini?

La prima domanda che ci si può porre è: quali istituti di diritto privato entrano in gioco in opere liriche nelle quali sono i sentimenti a giocare un ruolo determinante? Ovviamente il primo istituto al quale la mente correrà sarà il matrimonio, con i relativi annessi e connessi: adulteri, separazioni, divorzi, ecc. E in effetti il matrimonio gioca un ruolo di rilievo in diverse opere pucciniane, basti pensare, tra le altre, a *Madama Butterfly* o a *Turandot*.

Ma il matrimonio non è il solo istituto che viene in considerazione: anche il contratto entra spesso in scena, si va dalla locazione (*Bohème*), al gioco e alla scommessa (sempre *Bohème* e *Fanciulla del West*), al contratto d'opera (*Tosca*), per giungere al contratto immorale (*Bohème*, *Tosca*).

Pure i diritti reali non sono dimenticati: nella *Bohème*, Colline ci informa che:

«Già dell'Apocalisse appaiono i segni.  
In giorno di Vigilia non s'accettano pegni!...».

Intorno a un testamento si dipana, infine, la vicenda di *Gianni Schicchi*.

Se si dovesse quindi rispondere alla domanda quali istituti del diritto privato entrano in gioco, la risposta non potrebbe che essere tutti gli istituti della quotidianità, quegli stessi che la società borghese, a cavallo tra Otto e Novecento, viveva nella propria comune esperienza.

Ovviamente, sarebbe ingenuo pensare che nelle opere pucciniane si possano trovare riferimenti giuridici puntuali: spesso i riferimenti sono piegati alle esigenze drammaturgiche e gli istituti non vengono presi in esame con precisione o con dovizia di dettagli, né sono del tutto affidabili con riferimento alla regola effettivamente vigente nel momento e nel luogo in cui l'opera è ambientata. Ma la funzione dell'opera non è chiaramente quella di un manuale di diritto privato.

## 3. Perché un così frequente ricorso al diritto nelle opere pucciniane?

Un primo elemento da prendere in considerazione è legato al tempo nel quale Puccini componeva le sue opere: a cavallo tra Otto e Novecento l'Italia era alle prese con importanti riforme sociali, la letteratura era influenzata dalle teorie veriste, le quali, ovviamente, finivano per influenzare anche il melodramma, come testimonia *Cavalleria Rusticana*, che Pietro Mascagni basò su un libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e di Guido Menasci ispirato da una novella di Giovanni Verga. Puccini, figlio della cultura del suo tempo, mette in scena le vicende del popolo e delle classi sociali più disagiate, per le quali il diritto è spesso strumento di oppressione. L'attenzione all'elemento giuridico è quindi in primo luogo direttamente collegata alle esigenze drammaturgiche: sono le trame delle opere che trasudano realtà e lotte sociali ad imporre continui riferimenti al diritto privato.

Una seconda ragione, probabilmente meno evidente, per la quale il diritto assume un ruolo così rilevante pare essere riconducibile alla collaborazione del compositore con il librettista Giuseppe Giacosa<sup>2</sup>. Come noto, Giacosa era, almeno di formazione, un giurista. Figlio di un avvocato, si era laureato in giurisprudenza all'Università di Torino e, una volta conseguita la laurea, si era cimentato nella pratica forense nello studio paterno, per poi abbandonare la professione e dedicarsi completamente alla carriera di librettista.

Sono da attribuire a Giacosa i libretti di *Bohème*, *Tosca* e *Madama Butterfly*, cioè quelle opere in cui l'aspetto giuridico è presente in modo più preciso e dettagliato.

In *Bohème* abbiamo i riferimenti al pegno, alla locazione e alla morosità che i giovani inquilini tentano di sanare facendo presente al locatore che, nonostante sia sposato, è stato visto intrattenersi in un locale equivoco, in compagnia di una donna dalla dubbia moralità.

In *Tosca* i richiami giuridici non sono così evidenti; tuttavia, non possiamo non rilevare come il punto centrale sia l'incontro tra Scarpia e Tosca, durante il quale quest'ultima chiede la grazia per l'amato Cavaradossi e Scarpia è disposto a concederla, a patto che Tosca si dimostri accondiscendente nei suoi confronti. Si tratta, con tutta evidenza, della conclusione di un contratto immorale: Tosca vuole influenzare la decisione di un organo giudicante ed è pronta a ottenere tale risultato offrendosi al perfido Scarpia, il quale è incline, almeno a parole, a concedere un tale risultato in cambio di una prestazione sessuale.

La rilevanza delle questioni giuridiche è ancora più evidente se si prende in esame *Madama Butterfly*, come meglio si vedrà; in questo caso la particolare rilevanza dell'elemento giuridico è legata al fatto che il libretto del giurista Giacosa è tratto da un'opera di John Luther Long<sup>3</sup>, anch'egli giurista, che riprese il racconto *Madame Chrysanthème* di Pierre Loti, aggiungendo non pochi dettagli giuridici, quali ad esempio, le differenze tra il regime legale del divorzio in Giappone e negli Stati Uniti<sup>4</sup>.

#### 4. Quali suggestioni lascia Puccini al privatista?

Le suggestioni sono molte: da un lato le opere di Puccini descrivono la società nella quale egli viveva, le tensioni e i problemi sociali e offrono una possibilità di comparazione con la società attuale, in modo da cogliere differenze e cambiamenti.

<sup>2</sup> In questo senso cfr. COLOMBO, *Madama Butterfly e il diritto. Il Giappone di Puccini attraverso lo sguardo del giurista*, in MASTRANGELO, MILASI, ROMAGNOLI (a cura di), *Riflessioni sul Giappone antico e moderno*, Roma, 2014, 153 ss., spec. 159 e ID., *L'esotismo nel diritto e nella musica: il caso della Madama Butterfly*, in RESTA (a cura di), *L'armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica*, Roma, 2023, 203 ss., spec. 209.

<sup>3</sup> LONG, *Madama Butterfly*, Boston and New York, (rist.) 1903.

<sup>4</sup> COLOMBO, *Madama Butterfly e il diritto*, cit., 157.

Questo vale anche per quanto concerne il diritto: pensiamo, ad esempio, a *Madama Butterfly*; i problemi giuridici che questa opera porta con sé sono molti, come dimostra efficacemente Giorgio F. Colombo nei suoi scritti<sup>5</sup>.

Quale legge regola il matrimonio fra Pinkerton e Butterfly? Il diritto giapponese o quello americano? Poteva essere validamente celebrato il matrimonio tra i due, visto che Cio-Cio-San era appena quindicenne nel momento in cui contraeva matrimonio? Cosa prevede il diritto applicabile in caso di bigamia, dato che Pinkerton, quando torna in Giappone, ha sposato l'americana Kate, pur essendo già sposato con Madama Butterfly? Poteva Pinkerton divorziare unilateralmente? Cosa prevedeva la legge applicabile in caso di abbandono della sposa e del figlio? Quale, tra i due genitori, avrebbe avuto maggiori chances di ottenere l'affidamento del figlio nato dall'unione? Il figlio di Madama Butterfly e di Pinkerton è cittadino americano, giapponese o ha doppia cittadinanza?

Tutte queste domande dimostrano come, in un'unica opera, si possa trovare materiale da lavoro per il privatista, per il comparatista e per l'internazionalprivatista oltre che, ovviamente, per lo storico del diritto.

La lettura di *Madama Butterfly*, infatti, offre spunti per una comparazione sia in senso sincronico che diacronico: possiamo infatti chiederci cosa prevedesse il diritto in vigore all'epoca in cui la storia è ambientata, cosa prevede oggi, come sono cambiati i concetti di famiglia e di matrimonio, quali differenze ci sono tra le regole applicabili in base al diritto nazionale dei personaggi e quelle che invece sarebbero entrate in gioco applicando il diritto italiano noto a Giacosa.

Evidentemente non è possibile affrontare e risolvere così numerosi problemi in questa sede; essi evidenziano, però, come la trama di un'opera possa essere fonte di ispirazione per il giurista.

Non possiamo neppure aspettarci di trovare in *Madama Butterfly* una soluzione o una risposta ai problemi che affliggono il giurista, anche se alcune battute del libretto dimostrano come vi fosse in Illica e soprattutto in Giacosa una consapevolezza delle peculiarità del diritto giapponese, posto che Pinkerton, quando parla della casa che acquistò in Giappone, afferma:

*“La comperai  
per novecentonovantanove anni,  
con facoltà, ogni mese,  
di rescindere i patti.  
Sono in questo paese  
elastici del par, case e contratti”.*

Evidentemente un giurista italiano, in base al codice del 1865, non avrebbe immaginato un acquisto della proprietà a termine né la possibilità di recedere annualmente

<sup>5</sup> Cfr, oltre alle opere già citate *L'avvocato di Madama Butterfly*, Pavia, 2016.

da un contratto. Viceversa, questi connotati, come meglio si dirà, contraddistinguono, almeno nella ricostruzione del giurista occidentale contemporaneo a Puccini, il diritto giapponese.

Non solo, il libretto dimostra anche come Giacosa si ponesse il problema della diversa legge applicabile al matrimonio, data la differente nazionalità dei nubendi<sup>6</sup>:

*Butterfly*

*Già legata è la mia fede*

*Goro e Yamadori*

*Maritata ancor si crede*

*Goro*

*Ma la legge...*

*Butterfly*

*Io non la so*

*Goro*

*...per la moglie l'abbandono al divorzio equiparò*

*Butterfly*

*La legge giapponese, non quella del mio paese*

*Goro*

*Quale?*

*Butterfly*

*Gli Stati Uniti*

*Sharpless*

*(Oh, l'infelice!)*

*Butterfly*

*Si sa che aprir la porta e cacciar la moglie per la più corta qui divorziar si dice. Ma in America questo non si può. Vero?*

---

<sup>6</sup> Sul punto si rinvia a COLOMBO, SUZUKI, YOKOMIZO, “*That may be Japanese Law... but Not in My Country!*” *Marriage, Divorce and Private International Law in Giacomo Puccini’s Madama Butterfly*, in ANNUNZIATA, COLOMBO, *Law and Opera*, Cham, 2018, 65 ss.

*Sharpless*  
*Vero...però...*

*Butterfly*  
 Là un bravo giudice, serio e impettito, dice al marito «Lei vuole andarsene? Sentiam perché?» ~ «Sono seccato del coniugato!» E il magistrato:  
 «Ah, mascalzone, presto in prigione!»».

## 5. Le opere di Puccini come un manuale di diritto privato

Dalle pagine che precedono si può desumere che l'ascolto delle opere pucciniane possa offrire allo studioso di diritto privato un'ampia antologia di istituti e di situazioni sulle quali riflettere e dalle quali trarre esemplificazioni utili a far comprendere come il diritto sia presente nella quotidianità, plasmando la vita delle persone, anche se queste non sempre ne sono consapevoli.

Cominciando dal libro primo del codice civile, in Puccini troviamo moltissimi riferimenti al diritto di famiglia: basti pensare, ad esempio, oltre alla già citata *Butterfly*, a *Suor Angelica*, a *Turandot* o a *La Rondine*.

*Suor Angelica*, prima di finire in convento, ha avuto una storia d'amore pur non essendo sposata. Da questa storia clandestina nasce un bambino, non riconosciuto dal padre, che tuttavia viene tolto alla madre, la quale viene mandata in convento per spiare il suo peccato d'amore. Particolarmente evidente la differenza di mentalità che contraddistingue la società pucciniana da quella moderna: se nel 1917 poteva ancora essere plausibile la vicenda di suor Angelica, pur essendo ambientata nel XVII secolo, oggi nessuno si sognerebbe mai di mandare in convento una ragazza madre per farle spiare un peccato; non solo, il figlio nato fuori dal matrimonio è ormai del tutto equiparato a quello nato nel matrimonio, tanto che non si parla nemmeno più di figli legittimi, naturali e illegittimi. In fine, se la vicenda di suor Angelica si verificasse oggi, la povera ragazza, anziché finire in convento, avrebbe potuto rivolgersi ad un giudice per chiedere il riconoscimento giudiziale della paternità, ottenendo così per il figlio un congruo mantenimento a carico del padre che, probabilmente, le avrebbe consentito non solo di evitare il convento, ma anche di mantenere la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.

In *Turandot* abbiamo invece una caricatura dell'istituto giuridico matrimoniale. Come noto, l'opera incomincia con un mandarino che annuncia pubblicamente un editto: Turandot, figlia dell'imperatore, sposerà quel pretendente di sangue reale che sarà capace di risolvere tre indovinelli da lei stessa proposti; colui però che non saprà risolverli verrà decapitato.

*“Popolo di Pekino!*  
*La legge è questa: Turandot la Pura,*  
*sposa sarà di chi, di sangue regio,*  
*spieghi i tre enigmi ch'ella proporrà.*

*Ma chi affronta il cemento e vinto resta,  
porga alla scure la superba testa!”*

Evidentemente una tale ricostruzione è del tutto fantasiosa: tralasciando l'esito infausto per l'aspirante nubendo perché si finirebbe fuori dal diritto privato, ci si potrebbe chiedere se sia valido subordinare il consenso matrimoniale a una scommessa. Naturalmente la risposta è negativa: il matrimonio è un atto che presuppone, come già ai tempi di Puccini, la più totale libertà dei nubendi. La promessa di matrimonio, come sappiamo, non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (art. 79 c.c.); quindi, evidentemente, al pubblico di Puccini la vicenda appariva surreale e fantasiosa come appare surreale e fantasiosa all'ascoltatore moderno.

A cavallo tra diritto di famiglia e diritto successorio si trova suor Angelica, la quale riceve la visita in convento della zia principessa che, algida e distante, chiede un formale atto di rinuncia alla sua quota del patrimonio familiare, allo scopo di costituire la dote per la sorella minore Anna Viola, prossima ad essere sposa.

In questo caso non abbiamo una rinuncia preventiva all'eredità, oggi espressamente vietata dall'art. 458 c.c. in materia di divieto dei patti successori<sup>7</sup>: la zia Principessa ci informa, infatti, che l'eredità oggetto di rinuncia deriva dalla successione dei genitori della religiosa, morti ormai da molti anni, e il cui patrimonio è stato amministrato dalla stessa zia:

*“Il Principe Gualtiero vostro padre,  
la Principessa Clara vostra madre,  
quando venti anni or sono  
vennero a morte....  
(La vecchia si interrompe per farsi il segno della croce):  
mi affidarono i figli ancor fanciulli  
e tutto il patrimonio di famiglia.  
Io dovevo dividerlo  
quando ciò ritenessi conveniente,  
e con giustizia piena.  
È quanto ho fatto. Ecco la pergamena.  
Voi potete osservarla, discuterla, firmarla.  
...  
Di penitenza.  
Io debbo rivelarvi la ragione*

---

<sup>7</sup> Ai tempi di Puccini analogo divieto era contenuto nell'art. 1118, secondo comma, del codice civile, in forza del quale non si poteva rinunciare a una successione non ancora aperta né disporre contrattualmente riguardo ad essa. Allo storico del diritto il compito di accertare la possibilità di rinunciare preventivamente all'eredità nel ducato di Siena, durante il XVII secolo, epoca nella quale è ambientata la vicenda di suor Angelica.



*perché addivenni a questa divisione:  
vostra sorella  
Anna Viola  
anderà sposa”.*

Se in questo caso non abbiamo una rinuncia preventiva all'eredità e se, quindi, suor Angelica avrebbe potuto rinunciare alla successione, abbiamo però la violazione di un altro divieto, quello di costituzione della dote, oggi espressamente previsto dall'art. 166 *bis* c.c. (È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote), introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 (art. 47 della L. 19 maggio 1975 n. 151). All'epoca di Puccini, invece, la dote era consentita dall'ordinamento ed era quindi ben nota agli spettatori.

Quando si parla di Puccini e diritto successorio, però, la mente non può non andare al *Gianni Schicchi*. Gianni Schicchi<sup>8</sup>, famoso in tutta Firenze per il suo spirito acuto e perspicace, viene chiamato in gran fretta dai parenti di Buoso Donati, un ricco mercante appena spirato, perché escogiti un mezzo ingegnoso per salvarli da un'incresciosa situazione: il loro congiunto ha infatti lasciato in eredità i propri beni al vicino convento di frati, senza disporre nulla in favore dei suoi parenti.

*“Dunque era vero! Noi vedremo i frati ingrassare alla barba dei Donati!”.*

Inizialmente Schicchi rifiuta di aiutarli a causa dell'atteggiamento sprezzante che la famiglia Donati, dell'aristocrazia fiorentina, mostra verso di lui, uomo della «gente nova». Ma le preghiere della figlia Lauretta (romanza «O mio babbino caro»), innamorata di Rinuccio, il giovane nipote di Buoso Donati, lo spingono a tornare sui suoi passi e a escogitare un piano, che si tramuterà successivamente in beffa. Dato che nessuno è ancora a conoscenza della dipartita, ordina che il cadavere di Buoso venga trasportato nella stanza attigua in modo da potersi lui stesso infilare sotto le coltri, e dal letto del defunto, contraffaccendone la voce, dettare al notaio le ultime volontà.

Così infatti avviene, non senza che Schicchi abbia preventivamente assicurato i parenti circa l'intenzione di rispettare i desideri di ciascuno, tenendo comunque a ricordare il rigore della legge, che condanna all'esilio e al taglio della mano non solo chi si sostituisce ad altri in testamenti e lasciti, ma anche i suoi complici. Qui il primo problema che un legale si porrebbe oggi è quello di stabilire se ci sono degli eredi legittimari di Buoso Donati, che sono stati danneggiati dalla disposizione testamentaria e che quindi possono agire in riduzione, al fine di ottenere la reintegrazione nella quota di legittima. Dal

<sup>8</sup> Sul quale si rimanda a SANZA, *Music and Law: Law in Lyrical Operas*, Gianni Schicchi by Giacomo Puccini. *The Harmony of the System*, in ANNUNZIATA, COLOMBO, *op. cit.*, 241 ss.

libretto non risultano eredi legittimari, abbiamo infatti soltanto una cugina e un cugino di Buoso e un suo nipote. Ne consegue che i frati possono ben essere individuati eredi di Buoso, mentre i suoi parenti non hanno alcuna possibilità di invalidare la disposizione testamentaria. Il convento, quindi, può essere istituito erede e potrà impugnare il falso testamento oltre che agire nei confronti del notaio, che ha omesso di accertare l'identità del testatore al momento della redazione del testamento.

Passando dalle successioni alla proprietà e ai diritti reali possiamo citare i pegni di *Bohème*, che non possono essere costituiti in giorno di Vigilia; ma il brano più interessante è sicuramente quello che viene riservato alla proprietà in *Madama Butterfly*.

Il passaggio, lo abbiamo già citato:

*“La comperai  
per novacentonovantanove anni,  
con facoltà, ogni mese,  
di rescindere i patti”<sup>9</sup>.*

Di fronte a queste righe il giurista europeo è ovviamente scettico: la proprietà si acquista in modo pieno, senza facoltà di recedere mensilmente. Dobbiamo quindi chiederci se Pinkerton avesse effettivamente acquistato una casa in Giappone. Ci si potrebbe anche chiedere, poi, se, secondo il diritto giapponese, uno straniero possa acquistare un immobile. Ma, a prescindere da questi problemi, qui sembra più corretto ipotizzare che, più che acquistare la proprietà dell'abitazione, Pinkerton abbia concluso un contratto di locazione e questo sembra confermato da un passaggio contenuto nel II atto, quando Cio-Cio-San, per convincere Suzuki del fatto che Pinkerton tornerà, le dice:

*“Perché dispone  
che il Console provveda alla pigione,  
rispondi, su!  
Perché con tante cure  
la casa riforni di serrature,  
s'èi non volesse ritornar mai più?”.*

Evidentemente se il Console paga la pigione per Pinkerton è perché egli non è proprietario, ma semplice conduttore: la confusione fra compravendita e locazione è forse

<sup>9</sup> Successivamente Pinkerton dichiarerà:

*“Così mi sposo all'uso giapponese per novecento novantanove anni.  
Salvo a prosciogliermi ogni mese”.*

Pinkerton sta facendo un paragone fra il regime giuridico dell'immobile che ha acquistato in Giappone e quello del matrimonio che è prossimo a contrarre: la frase dimostra che egli considera il vincolo matrimoniale particolarmente debole, tanto che può recedere *ad nutum*, in qualsiasi momento.

dovuta a un fraintendimento del testo di Long, da parte dei librettisti italiani. Long evidentemente aveva in mente il *leasehold* e il *freehold* nel *common law* britannico e considerava Pinkerton *leaseholder*, anziché *freeholder*<sup>10</sup>; da qui l'obbligo di pagare "la pigione" e la spiegazione della durata di 999 anni del diritto che Pinkerton dichiara di aver acquistato.

La casa di Pinkerton consente di passare dal libro terzo al libro quarto del codice civile. Pinkerton dichiara, infatti, che, con riferimento alla sua abitazione, ha:

*“facoltà, ogni mese,  
di rescindere i patti.  
Sono in questo paese  
elastici del par, case e contratti”.*

In questo passaggio abbiamo un riferimento ai contratti “flessibili” e alla tradizionale avversione della cultura giapponese al formalismo giuridico<sup>11</sup>, rispetto al quale sono preferiti accordi elastici, incentrati sul rapporto tra le parti, più che sul contenuto letterale della convenzione<sup>12</sup>.

*Bohème* inizia con dei giovani morosi nel pagamento del canone di locazione che intendono aggirare le pretese creditorie del padrone di casa, facendo presente che egli, pur essendo felicemente sposato, è stato visto “L'altra sera al Mabil” dove è stato “colto in peccato d'amor!” e “gongolava arzilla e pettoruto” tanto che “a lui cedea, la femminil virtù!” di “qualche donnetta allegra”. Al Mabil, evidentemente, si era soliti concludere contratti che oggi sono esempi da manuale di applicazione dell'art. 2035 c.c.

Come pure possiamo considerare contrario al buon costume e all'ordine pubblico e quindi nullo il contratto tra Scarpia e Tosca.

Ne *La fanciulla del West*, invece, troviamo la differenza tra giuoco e scommessa. Infatti, se per alcuni i due termini esprimono lo stesso concetto, per altri essi descriverebbero due situazioni diverse e la differenza consisterebbe nel fatto che solo nel giuoco la puntata viene posta in essere dalle stesse persone che prendono parte alla partita o alla gara<sup>13</sup>.

Quando i minatori giocano a carte nel saloon avremo quindi un'ipotesi di giuoco, mentre quando puntano sui numeri avremo una scommessa. È vero che la distinzione

<sup>10</sup> Sulle differenze tra *freehold* e *leasehold* cfr. RICHARDS, *Property Law*, Oxford, 2021, *passim*.

<sup>11</sup> Cfr. NODA, *Introduction au Droit Japonais, Les Systèmes de Droit Contemporains*, vol XIX, Parigi, 1968.

<sup>12</sup> Cfr. COLOMBO, *L'esotismo nel diritto e nella musica*, cit., 212; KITAGAWA, *Use and Non-Use of Contracts in Japanese Business Relations: A Comparative Analysis*, in BAUM (a cura di), *Japan: Economic Success and Legal System*, Berlino, 145 ss.; UPHAM, *Weak Legal Consciousness as Invented Tradition*, in VLATO (a cura di), *Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan*, Berkeley, 1998, 48 ss.

<sup>13</sup> Sul tema cfr. tra i tanti, PARADISO, *I contratti di gioco e scommessa*, Milano, 2003; BALESTRA, *Giuoco e scommessa*, in *Trattato dei contratti*, IV, *Opere e servizi*, dir. da Roppo e Benedetti, Milano, 2014, 599 e COGGIOLA, *I contratti di gioco e scommessa*, Torino, 2022, 46 ss.

tra giuoco e scommessa, all'atto pratico, ha scarsa rilevanza, posto che, in entrambi i casi, ci troviamo di fronte a un contratto aleatorio, in quanto l'esistenza delle prestazioni o la loro entità dipende da un evento del tutto indipendente dalla volontà delle parti, tuttavia appare utile sottolineare come, attraverso il libretto dell'opera, si possano cogliere le sfumature tra le due diverse ipotesi.

Ne *La Fanciulla del West* abbiamo un altro particolare degno di attenzione per il giurista: all'interno della Polka è affisso un avviso di taglia di 5000 dollari, nel quale si leggono chiare le cifre, il nome "Ramerrez" e la firma "Wells Fargo". La taglia, come noto, è una ricompensa in denaro promessa dalla pubblica autorità o da un privato a chi scopra, catturi o faccia catturare l'autore di un delitto. Per il privatista si tratta di una promessa al pubblico, disciplinata dall'art. 1989 c.c., in forza della quale si promette una prestazione (il pagamento dei 5000 dollari) a chi consenta di individuare il ricercato<sup>14</sup>.

Gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo, ma le ipotesi riportate sembrano sufficienti a dimostrare la rilevanza dell'elemento giuridico nelle opere pucciniane, le quali, come si è detto, possono essere esaminate come un'antologia di casi di diritto privato.

## 6. Conclusioni

Se nell'opera lirica in generale i riferimenti agli aspetti giuridici della vita umana sono frequenti<sup>15</sup>, anche se spesso sfuggono all'ascoltatore, rapito dalle armonie e affascinato dalle scenografie, una tale conclusione è ancora più vera per le opere di Puccini, nelle quali il diritto è presente in modo pervasivo: la ragione di ciò va principalmente individuata nel fatto che le opere di Puccini obbediscono ai dettami del melodramma veristico e quindi il musicista e i suoi librettisti hanno spesso tratto ispirazione, per le loro trame, da episodi della vita reale e, nella vita reale, si fa costantemente ricorso al diritto.

<sup>14</sup> Cfr. LUCCI, *Delle promesse per pubblici proclami*, Napoli, 1893.

<sup>15</sup> Più in generale sul rapporto tra diritto e musica si vedano, tra i tanti, RESTA, *Il giudice e il direttore d'orchestra. Variazioni sul tema: «diritto e musica»*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, 435 ss.; ID., *Variazioni comparatistiche sul tema: "diritto e musica"*, in *Comparazione e diritto civile* ([https://www.comparazioneDirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/12-atti-di-convegni-e-seminari/urb\\_resta.pdf](https://www.comparazioneDirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/12-atti-di-convegni-e-seminari/urb_resta.pdf)) e MITTICA, *Diritto e musica. Ricerca e tendenze*, in *ISSL Papers*, Vol. 17 / 2024.

L'attenzione per il rapporto tra diritto e opera è diffuso: si vedano, tra i tanti volumi pubblicati sul tema ANNUNZIATA, ANNUNZIATA, *Prendi, l'anel ti dono... Divagazioni tra opera e diritto privato*, Cini-sello Balsamo, 2016; ANNUNZIATA e COLOMBO (eds.), *Law and Opera*, cit.; RESTA, *L'armonia nel diritto: contributi ad una riflessione su diritto e musica*, Roma, 2020; GIGLIOTTI, RIBERI, TRAVERSO (a cura di), *La sentenza è pronunziata. Rappresentazioni della giustizia nell'opera lirica*, Catanzaro, 2019; FERRERO, RIBERI, TRAVERSO (a cura di), *Diritto e opera. Itinerari di ricerca*, Roma, 2022.

Puccini, quindi, conferma quanto gli studi di diritto e letteratura proclamano: anche ascoltando un'opera, si possono avere lezioni di diritto privato<sup>16</sup>.

Gli istituti che si trovano nel codice civile entrano a piene mani nei capolavori della lirica che li raccontano, quasi con le attenzioni del giurista<sup>17</sup>: «perché matrimoni, testamenti, transazioni economiche, contratti fanno parte della vita quotidiana e quindi trovano posto persino nel teatro musicale che riflette le strutture sociali del proprio tempo»<sup>18</sup>. L'esame dei libretti d'opera, alla ricerca dei dati giuridici in essi contenuti, appare, oltre che un'operazione culturale stimolante, anche un'attività utile per comprendere, da un lato, come la società sia mutata e con essa sia cambiato anche il diritto, dall'altro come, invece, di fronte a certe questioni giuridiche, l'uomo non sia cambiato e le risposte che il diritto dà siano sempre le stesse.

---

<sup>16</sup> Se gli studi di diritto e letteratura sono generalmente considerati recenti, sembra importante ricordare che già nel 1923 Roberto Vacca, nell'opera *Il diritto sperimentale* (VACCA, *Il diritto sperimentale*, Torino, 1923, 245 ss.), invitava i giuristi allo studio delle lettere, come strumento utile a perfezionare la propria personalità e per comprendere la società e i comportamenti umani. L'anno successivo Calamandrei scriveva della necessità di educare i giovani studenti di diritto alla conoscenza letteraria, per «tenere insieme moralità e istituzioni» e per non considerare il diritto unicamente come una creazione artificiale separata dall'animo umano (P. CALAMANDREI, *Le lettere e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1924, 2022 ss.). Nel 1936 Antonio D'Amato, partendo da posizioni idealiste crociane, affermava che diritto e letteratura sono due sfere omogenee, in quanto modalità di espressione della vita dello spirito (D'AMATO, *La letteratura e la vita del diritto*, Milano, 1936, 14).

<sup>17</sup> Lo dimostra bene ANNUNZIATA, *Prendi, l'anel ti dono...* cit., il quale osserva come il teatro d'opera, per la sua intrinseca multimedialità ben si presta ad analisi di tipo "trasversale". Per esempio, le vicende che ci consegnano i grandi capolavori del teatro musicale europeo sono, assai di frequente, connotate da accadimenti che rilevano sul piano del diritto penale. Nelle vicende narrate dai libretti sono però molto spesso affrontate anche questioni che toccano la sfera, meno evidente, del diritto privato: si parla spesso di contratti, donazioni, testamenti, promesse di matrimonio, rapporti di famiglia, titoli di credito, questioni patrimoniali in genere.

<sup>18</sup> Così afferma ANNUNZIATA, in GAMBASSI, *Opera lirica. A lezione di diritto con Verdi e Wagner*, in *Avvenire* del 19 luglio 2016.

